



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE**  
**CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 2449030 - Fax (081) 2449021

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania-sgs.it](mailto:info@figc-campania-sgs.it)



**Stagione Sportiva 2015/2016**

**Comunicato Ufficiale n. 18 del 30 ottobre 2015**

**Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica**

**AVVISO CAMBIO INDIRIZZO SITO INTERNAT**

Ai signori Dirigenti,  
vi comunichiamo che **l'indirizzo del sito Internet è stato modificato.**

Pertanto, chi volesse mettersi in contatto con noi per la lettura dei Comunicati Ufficiali, potrà farlo attraverso il nuovo indirizzo del sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)

\*\*\*\*\*

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**GIUSTIZIA SPORTIVA**

**DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

**RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2015**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, avv. Giuseppe Tarallo, Componenti

**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**

**52. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO S. ANIELLO – GARA S. ANIELLO / INTERNAPOLI KENNEDY DELL'8.05.2015 – GIOVANISSIMI REGIONALI**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto dell'assenza, non giustificata, della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l'arbitro a chiarimenti, nella riunione del 28 settembre 2015, con l'assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 50-S.G.S. del 10.04.2015, pag. 969, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico dell'allenatore, sig. Zurlo Salvatore, la squalifica fino all'8.10.2016, in quanto, "durante un'interruzione di gioco, entrava sul terreno di giuoco, insultando il direttore di gara e colpendolo con una testata al capo". Avverso tale decisione, ha proposto ricorso la società S. Aniello, che ha sostenuto che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sia stata quantificata in misura eccessiva. Questa Corte, viceversa, in ragione dell'obiettiva gravità della vicenda in esame, che si è sviluppata su una serie di azioni intimidatorie, una delle quali aggravata dall'indicato atto di particolare violenza, ritiene che l'impugnata squalifica sia stata commisurata equamente, tenuto altresì conto che il nominato sig. Zurlo svolgeva, al momento dell'episodio, attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, di rilevante importanza ai fini dell'educazione allo sport, per l'appunto a favore dei giovani. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di respingere il ricorso proposto dalla società S. Aniello; dispone addebitarsi, sul conto della società medesima, la tassa reclamo, non versata.**

**53. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POL. R. SANNICOLESE – GARA HERMES CASAGIOVE / POL. R. SANNICOLESE DEL 25.04.2015 – ALLIEVI REGIONALI – FASCIA B**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 12 ottobre 2015, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 61-S.G.S. del 30.04.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 200,00, unitamente alla squadra avversaria, per "il comportamento dei propri tesserati, che ha determinato la sospensione definitiva della gara". Con la stessa decisione veniva inflitta la squalifica, per sette giornate di gare, a carico del calciatore Stumpo Marco, "per spintoni, minacce ed offese nei confronti del direttore di gara". Le decisioni sono state impugnate dalla reclamante, la quale ha sostenuto che la delibera del Giudice Sportivo Territoriale fosse imperniata su presupposti erronei, in quanto ha fatto riferimento ad una rissa scaturita a seguito di un calcio di rigore, del quale era stata erroneamente individuata la società beneficiaria; che non si era verificata alcuna rissa e che il calciatore Stumpo Marco non aveva commesso alcun atto nei confronti del direttore di gara. Deve sottolinearsi, al riguardo, che le eventuali imprecisioni nella descrizione degli episodi non incidono né sulla valutazione, né sulla reale entità dei fatti verificatisi, che hanno determinato le decisioni del Giudice di prime cure. La tesi difensiva della società reclamante, dunque, deve essere rigettata, in quanto nessun elemento di prova è stato presentato, tale da poter confutare il referto arbitrale, che si appalesa puntuale e dettagliato. Pertanto, la decisione del primo Giudice deve essere confermata, anche perché proporzionata alla gravità dei fatti. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il ricorso proposto dalla società Pol. R. Sannicolese; dispone addebitarsi, sul conto della medesima società, la tassa reclamo, non versata.**

**54. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PICCOLO STADIO – GARA PICCOLO STADIO / MILENIUM CALCIO SALERNO DEL 23.05.2015 – GIOVANISSIMI REGIONALI – FASCIA B**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 68-S.G.S. del 26.05.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, l'ammenda di euro 120,00, perché "propri sostenitori ingiuriavano il direttore di gara durante la gara reiteratamente, inoltre accendevano alcuni fumogeni". La decisione è stata impugnata dalla società reclamante, che ne ha sostenuto la sproporzione per eccesso. Preliminarmente, deve precisarsi che la società reclamante, debitamente convocata per l'odierna udienza, a seguito di sua formale richiesta di audizione, enunciata nel proprio atto d'impugnazione, non si è presentata, pur giustificando tempestivamente l'assenza. Ciò premesso, sulla base dell'attenta lettura degli atti, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure sia stata quantificata in eccesso, rispetto all'effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Piccolo Stadio, di ridurre ad euro 100,00 l'ammenda a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**ERRATA CORRIGE**

**CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI C.U. n. 17/10/2015 pag. 151**

**GARE DEL 21/10/2015**

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

RAGOZZINO CAMILLO (ARCI UISP SCAMPIA A.S.D.)

**LEGGASI**

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  
AMMONIZIONE I INFR.**

RAGOZZINO CAMILLO (ARCI UISP SCAMPIA A.S.D.)

**Publicato in Napoli all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it) il 30 ottobre 2015.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario  
Paolo De Fiore**